



COMUNE DI PERUGIA

REGOLAMENTO PER LA RICERCA E L'UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO COMUNALE.

SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA – U.O. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale il 22.11.1993, con atto n. 209.

Esso è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Perugia dal 4.12.1993 al 18.12.1993 senza che siano pervenuti opposizioni o reclami.

Ritenuto legittimo dal Comitato Regionale di Controllo, è stato nuovamente pubblicato all'Albo Pretorio dal 20.12.1993 al 3.1.1994 senza che siano pervenuti opposizioni o reclami.

Si attesta che il presente Regolamento è conforme al testo depositato presso la segreteria del Consiglio Comunale

Codice Civile:

- _ Titolo 1 ° dei beni, capo II art. 822 "Demanio Pubblico"
- _ Titolo 20, capo II, sez. 9 "delle acque" art. 909 "Diritto sulle acque esistenti nel fondo" - art. 910 e seguenti fino al 921.
- _ Testo Unico di leggi n. 1775/33 sulle acque e sugli impianti elettrici.
- _ L. 319/1976 "Legge Merli"
- _ L. 650/1979 "modifiche Legge Merli"
- _ deliberazioni del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento:
 - _ delibera 4/2/77 allegato 1 cap. 1 punto 5
 - _ " " " " " 2 lettera E
 - _ " " allegato 2
 - _ " " allegato 3 punto 1 e 2 (2.1 - 2.1.1)
- _ L. 464/84 (acquisizione dati da parte del Servizio Geologico Nazionale)
- _ D.L. n. 13/92 art. 4 comma 5° che demanda alle Regioni la gestione della L. 464/84.
- _ D.P.R. 236/88 (qualità delle acque destinate al consumo umano)
- _ L. 71/90 (miglioramento qualitativo e prevenzione inquinamento delle acque)
- _ Decreto Ministeriale 26/3/91 (Norme Tecniche D.P.R. 236/88)
- _ D.L. n. 297/91 art. 2
- _ Decreto Legislativo n. 132/92 _ Decreto Legislativo n. 133/92 _ Decreto Legislativo n. 275/93
- _ Legge Regionale 9/79 (norme attuazione Legge Merli) _ Legge Regionale 42/79 (modifiche L.R. 9/79)
- _ Legge Regionale 52/83 (P.U.T.)
- _ Legge Regionale 48/87 (acque minerali)
- _ Legge Regionale 26/89 (modifiche P.U.T.)

REGOLAMENTO
PER LA RICERCA E L'UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE
NEL TERRITORIO COMUNALE

art.1 (oggetto e finalità)

Il presente regolamento disciplina la ricerca, la captazione, e l' estrazione delle riserve idriche sotterranee di falda, non minerali (COS! come definite dalla L.R. 48/87), che vengono captate mediante pozzi e opere di presa nel territorio Comunale.

art.2 (richiesta di autorizzazione)

La domanda per l' ottenimento dell' autorizzazione alla ricerca, alla perforazione o captazione e all'emungimento va rivolta al Sindaco con allegata la documentazione di cui all' art. 3.

La richiesta va effettuata indipendentemente dalla profondità dell' opera da realizzare.

art. 3 (documentazione)

Unitamente alla domanda in bollo redatta secondo 10 schema allegato 1), al presente regolamento, dovranno essere presentati i seguenti elaborati in triplice copia:

- a) Carta Tecnica Regionale in scala 1 :5000, laddove esistente, oppure Ortofotocarta in scala 1: 1 0000 con l' indicazione dei limiti di proprietà e dei pozzi limitrofi;
- b) Planimetria Catastale (scala 1 :2000) con l'ubicazione dell' opera di presa;
- c) documentazione che attesti la proprietà del terreno 0 il diritto d'uso;
- d) Relazione Idrogeologica a firma di un Geologo abilitato iscritto all' albo professionale.

Lo studio idrogeologico deve individuare le caratteristiche dell'acquifero da captare con particolare riguardo alla zona di alimentazione, alla direzione di scorrimento, al tipo di falda, riportando la piezometria al contorno (per quanta possibile), e valutare i rischi derivanti da eventuali depressioni e depauperamenti dell' acquifero determinati dalla nuova captazione, nonché l' eventuale richiamo di acque non desiderabili.

Lo studio idrogeologico deve anche evidenziare eventuali fonti di inquinamento attuali 0 potenziali, relazionando anche su insediamenti circostanti che possono influenzare la qualità delle acque sotterranee;

presa con indicate le caratteristiche costruttive, i mezzi e le modalità di realizzazione. Tale documentazione, che costituisca il progetto dell' opera, deve essere realizzata da tecnici abilitati alla progettazione e deve essere coerente con le risultanze dello studio idrogeologico;

t) dichiarazione del richiedente di non utilizzare altri pozzi o sorgenti, oppure di utilizzare n°... .. pozzi o sorgenti, regolarmente autorizzati al servizio dello stesso insediamento e conseguentemente la posizione in cartografia.

art. 4 (rilascio dell'autorizzazione alla perforazione ed alla realizzazione dell'opera di utilizzazione della riserva)

L'autorizzazione alla perforazione ed alla realizzazione dell' opera e rilasciata dal Sindaco vista la completa documentazione prodotta e, nei casi previsti dalla L.R. n. 9/79 all' art. 11, previa acquisizione del parere del Consiglio Tecnico Regionale di Sanità.

L' autorizzazione contiene:

- a) le generalità o la ragione sociale del richiedente e il suo domicilio;
- b) dati catastali del terreno sul quale avverrà la perforazione;
- c) il tipo di acquifero intercettato;
- d) la data in cui la Regione ha espresso parere favorevole (nei casi richiesti);
- e) le prescrizioni ritenute necessarie dagli uffici;
- f) l'uso al quale è destinata la risorsa.

Allegata all' autorizzazione viene rimessa una copia della documentazione tecnica approvata.

Se entro un mese dalla data di presentazione della domanda non perviene al richiedente alcuna comunicazione da parte del Comune, l' istanza va considerata accolta (tacito assenso), così come previsto dall' art. 11, ultimo comma, della L.R. 9/79.

art.5 (direttore dei lavori)

Il titolare dell 'autorizzazione e tenuto a nominare un direttore dei lavori di perforazione e di realizzazione dell' opera di presa, al fine di ottemperare correttamente a quanto previsto nei grafici di progetto e completare l'iter tecnico-amministrativo riportato nel presente articolo.

Il direttore dei lavori deve redigere una relazione tecnica di fine lavori secondo lo schema di cui all' allegato 2, con allegata la stratigrafia dei terreni attraversati, e i risultati delle prove di pompaggio.

In particolare devono essere indicati i mezzi e le modalità di condizionamento, la profondità e gli spessori dei livelli acquiferi incontrati, il posizionamento e le caratteristiche dei filtri e la quota di cementazione. Per le prove di pompaggio vanno indicati: i criteri seguiti, le misure di portata e di livello correlate alla durata del pompaggio. Sulla base di queste prove va indicata la portata di esercizio per 10 sfruttamento ottimale dell'acquifero e il raggio del cono di influenza. Quest'ultimo non dovrà interferire apprezzabilmente con il cono di influenza di altre opere di captazione.

art. 6 (Dichiarazione di fine lavori)

Il richiedente deve comunicare al Sindaco l 'ultimazione dei lavori e l' esito della ricerca, allegando la documentazione di cui all' art. 5.

art.7 (decadenza dell'autorizzazione alla perforazione)

L'autorizzazione alla perforazione decade nei seguenti cast:

- a) quando la perforazione ha avuto esito negativo (in questa caso il titolare dovrà provvedere alla chiusura del pozzo e al ripristino dei luoghi);
- b) quando, intercorso l anno dalla data di autorizzazione alla perforazione e realizzazione dell' opera, non sia stata prodotta al competente ufficio Comunale la dichiarazione di fine lavori di cui all' art. 6 del presente Regolamento.

art.8 (autorizzazione all' emungimento)

Entro un mese dalla data di presentazione della documentazione di cui all' art.6 viene rilasciata l' autorizzazione all' emungimento o, negata, se sussistono i casi di cui al successivo art. 9.

art. 9 (diniego dell' autorizzazione all' emungimento)

- a) l' emungimento determini rischi di cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti esistenti;
- b) l'emungimento sia incompatibile con le caratteristiche dell' acquifero;
- c) l' emungimento previsto possa determinare un eccessivo depauperamento della risorsa;
- d) l' emungimento possa recare pregiudizio ad opere di presa già esistenti.

art. 10 (presidi protettivi)

I pozzi realizzati devono offrire le necessarie garanzie igieniche di protezione delle falde attraversate.

La testa del pozzo deve essere contenuta all' interno di un apposito manufatto chiuso che potrà essere interrato, seminterrato o preferibilmente esterno in relazione alle possibilità tecniche.

L'opera suddetta deve avere dimensioni tali da consentire l' agevole accesso e libertà di movimento agli operatori addetti alla manutenzione e deve essere sufficientemente aerata.

Le aperture all' uopo realizzate devono essere protette con rete metallica a maglia fina.

Nell'intorno del pozzo devono essere evitati ristagni d' acqua superficiali.

L'opera di protezione del pozzo deve evitare la possibilità di infiltrazioni dirette dalle pareti, dalla copertura e sul pavimento.

L'intercapedine tra il foro e la tubatura interna al pozzo deve essere cementata almeno per i primi 7 metri dal piano di campagna in terreni e fino a profondità da determinare nel caso di rocce fessurate, al fine di evitare infiltrazioni superficiali.

La realizzazione del manufatto per la protezione del pozzo, nei casi in cui l'opera non superi il volume di 2 metri cubi e l' altezza di 1,5 metri in gronda, e assentita, anche ai sensi dell' art. 1 della legge 10/77, con il rilascio dell' autorizzazione di cui al precedente art. 4, senza acquisizione di parere da parte della Commissione Edilizia. Nei casi in cui l'area interessata dall' opera risulti sottoposta a vincoli di qualsiasi natura dovranno essere acquisiti dalle autorità competenti i relativi pareri ed autorizzazioni.

art. 11 (revoca dell'autorizzazione all'emungimento)

L'autorizzazione può essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennizzo, nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico;
- b) quando da successivi controlli e analisi risulti:
 - che il titolare non ha rispettato quanto riportato nella documentazione tecnica autorizzativa e/o le prescrizioni inserite nell' autorizzazione;
 - l' incompatibilità dell' opera e/o dell' emungimento con i principi di tutela.
- c) nei casi di inosservanza del 1° e 2° comma dell' art. 16 del presente regolamento.

art. 12 (strumentazione di controllo della risorsa idrica)

Per le acque emunte per uso potabile privato vanno installati misuratori automatici della portata prelevata, così come previsto dall' art. 10 della L. 650/79.

I soggetti obbligati al rispetto del presente articolo dovranno denunciare i quantitativi prelevati, oltre che ai destinatari individuati dalla normativa in merito alle acque destinate al consumo umano, anche al Comune, con periodicità non superiori all' anno.

art. 13 (analisi)

Le acque emunte devono essere sottoposte ad analisi chimico-fisiche e batteriologiche, prima dell 'utilizzo, al fine di rilevare l' eventuale presenza di sostanze o composti tossici e/o nocivi, nonché sostanze o composti che possono comunque alterare le naturali caratteristiche della risorsa idrica, anche se non utilizzata ad uso potabile.

Le analisi vanno ripetute nel tempo con cadenza minima annuale, a carico del proprietario del pozzo, per rilevare eventuali variazioni nel tempo delle caratteristiche iniziali.

Il rilevamento di inquinanti nelle acque va tempestivamente segnalato al Comune, all'ULSS n. 3, al Presidio Multizonale e alla Regione, per i rispettivi provvedimenti di competenza.

art. 14 (prelevamenti)

Per la frequenza dei prelevamenti si deve tenere conto, nel rispetto dei valori di portata determinati con le prove di pompaggio, dell'andamento stagionale e delle eventuali riduzioni stabilite dal Sindaco in base all' art. 19 del presente regolamento.

art. 15 (fasce di rispetto)

Il progetto deve prevedere al contorno dell' opera di presa una zona di protezione igienico-sanitaria che viene definita in base alle condizioni geologiche locali di vulnerabilità e di rischio della risorsa idrica.

Deve in ogni caso essere prevista una superficie di protezione minima, concentrica al pozzo, con raggio non inferiore a metri 30.

Nelle fasce di rispetto valgono i divieti di cui al successivo articolo 16.

Per le acque il cui utilizzo è destinato al consumo umano vale invece quanto stabilito dal D.P.R. n° 236/88 (artt. 4,5,6,7) che stabilisce una fascia di rispetto di 200 metri.

art. 16 (distanze dai confini)

La distanza minima dell' opera di presa dai confini è stabilita dall'art. 889 del Codice Civile e, ove siano previste opere esterne, dal regolamento edilizio.

Nella definizione di ubicazione di nuove opere di presa si dovrà tenere conto anche dell' eventuale presenza di altre captazioni, verificando che non vi sia interferenza fra gli emungimenti, tale da limitare il diritto del proprietario del terreno all' estrazione della risorsa idrica dal sottosuolo.

art. 17 (divieti)

E' vietata qualsiasi attività che possa arrecare pregiudizio alle risorse acquifere sotterranee.

E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee delle sostanze indicate nell' elenco I e II del Decreto Legislativo n. 132/92, se non espressamente autorizzato sulla base del suddetto decreto.

Nelle fasce di rispetto dalle opere di presa, di cui all 'art. 15, sono vietati:

- a) lo smaltimento sui suolo dei rifiuti liquidi e solidi, nonché il loro accumulo; ,
- c) l' accumulo e lo spandimento di concimi organici e letame;
- d) le discariche di qualsiasi tipo;
- f) effettuare operazioni di scavo che possano arrecare pregiudizio alla risorsa idrica.

Per i pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano valgono i divieti di cui al D.P.R. n° 236/88 artt. 5,6,7 e successive integrazioni.

art.18 (sorgenti)

Per la captazione di acque sorgive da eseguire mediante realizzazione di opere di presa e necessaria apposita autorizzazione del Sindaco.

La domanda di autorizzazione va presentata con allegata la documentazione di cui all' art. 3.

art. 19 (pubblica utilità)

Nel caso si manifestino situazioni di particolare carenza d' acqua, tali da indurre gravi variazioni qualitative o quantitative delle acque sotterranee, o semplicemente il non soddisfacimento dell'approvvigionamento delle utenze pubbliche, il Sindaco dispone la riduzione o l'interruzione temporanea degli emungimenti in atto.

I provvedimenti di cui sopra sono assunti con riferimento ai territori interessati in tutto o in parte dalle aree di alimentazione delle falde destinate al consumo umano.

In caso di riduzione degli emungimenti saranno definiti i limiti da imporre alle estrazioni operando in modo selettivo fra i diversi tipi di utilizzo delle acque sotterranee.

Analoghi provvedimenti possono essere assunti su tutto il territorio Comunale, o su parte di esso, per situazioni di rischio di degrado qualitativo della risorsa idrica.

art. 20 (attività di controllo)

Fermo restando che le opere di captazione devono essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa di settore, e necessario che la testa del pozzo sia provvista di una apertura, dotata di un foro munito di tappo filettato, per l' introduzione di un freatimetro per la misura del livello piezometrico e per il prelievo diretto di campioni d' acqua.

L'attività di controllo è esercitata, oltre che dalle autorità competenti sulla vigilanza territoriale, ambientale e igienico sanitaria, da tecnici Comunali. A tal fine il titolare dell'opera di captazione è obbligato a permettere il libero accesso al personale Comunale.

Le irregolarità rilevate al presente regolamento dal personale Comunale vanno segnalate alle autorità o uffici Comunali competenti per i relativi provvedimenti.

Le irregolarità rilevate dal personale tecnico Comunale vanno segnalate, mediante verbale di accertamento, alla Sezione Difesa del Suolo che provvederà al proseguimento del conseguente iter amministrativo.

art. 21 (sanzioni)

I trasgressori alle disposizioni dettate dal presente regolamento sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti minimi e massimi secondo la gravità, di seguito indicati:

di cui all' art. 4 e 18 e punita con l' ammenda da £. 500.000 a £. 2.000.000

b) l' emungimento di acque sotterranee senza l' autorizzazione di cui all' art. 8 e punita con l' ammenda da £. 500.000 a £. 2.000.000

c) la mancata adozione, in tutto o in parte, dei presidi protettivi indicati all'art. 10 e punita con l'ammenda da £. 500.000 a £. 2.000.000

d) l'inosservanza delle disposizioni previste dall' art. 13 e punito con l'ammenda da £. 100.000 a £.500.000

e) l' emungimento non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 19 e punito con l'ammenda da £. 500.000 a £. 2.000.000

f) la violazione delle fasce di rispetto e dei divieti ad esse associate (art. 15 e 17) e punita con l'ammenda da £.500.000 a £. 2.000.000

g) l' inosservanza della distanza dai confini (art. 16) e punita con l' ammenda da £. 500.000 a £. 2.000.000

h) lo scarico diretto, non autorizzato, nelle acque sotterranee delle sostanze indicate nell' elenco I e II del Decreto Legislativo n. 132/92 e sanzionato dall' art. 18 del suddetto Decreto;

i) per le acque destinate al consumo umano, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le sanzioni riportate all'art. 21 del D.P.R. n. 236/88.

Laddove se ne ravvisi la necessità, con motivata ordinanza del Sindaco, si disporrà la chiusura definitiva del pozzo.

art. 22 (norme transitorie)

I pozzi attualmente esistenti nell'ambito del territorio comunale possono essere così distinti:

a) pozzi realizzati prima dell' entrata in vigore della L.R. 9/ 79

1- che hanno adempiuto a quanto previsto dalla stessa Legge;

2- che non hanno adempiuto a quanto previsto dalla stessa L.R.9/79

b) pozzi realizzati successivamente all' entrata in vigore della L.R. 9/79 in assenza di autorizzazione del Sindaco

d) pozzi realizzati in difformità all' autorizzazione del Sindaco.

Entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del Regolamento, i proprietari di cui al punto a2) del presente articolo devono trasmettere al Sindaco, opportunamente compilato, l'allegato modulo n. 3.

I proprietari dei pozzi di cui ai punti b) e d) del presente articolo devono trasmettere al Sindaco la dichiarazione di cui all' allegato modulo n. 4 firmata dal proprietario del pozzo e da un tecnico.

I proprietari dei pozzi di cui ai punti a1) e c) del presente articolo non sono tenuti all' invio dei citati moduli di cui agli allegati n. 3 e n. 4.

Il mancato adempimento delle norme transitorie comporterà una la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 200.000 a £. 1.200.000, a norma dell' articolo 10 del decreto legislativo n. 275/93.

art. 23 (disposizioni finali)

La ripulitura di un pozzo non necessita di autorizzazione. L'approfondimento di un pozzo segue la stessa procedura di richiesta di nuovi pozzi.

Per i pozzi che superano la profondità di 30 metri dal piano di campagna il titolare dell' autorizzazione è tenuto all' adempimento di quanto previsto dalla L. 464/84 e dal D.L. n. 13/92 art. 4 comma 5°.

Per i pozzi che andranno ad intercettare acque pubbliche di subalveo dei corsi d'acqua inseriti nell'elenco delle acque pubbliche, la richiesta va rivolta direttamente alla Regione Umbria.

AL SINDACO DEL COMUNE DI PERUGIA

(allegato .1)

Il sottoscritto
nato a il
domiciliato a via.....
tel..... domicilio fiscale.....
codice fiscale
(Amm.re - Socio - Direttore, ecc.) della (Società- Ditta, ecc.)
..... con sede in via.....
n°..... codice fiscale

CHIEDE

L' autorizzazione alla realizzazione di un pozzo nel terreno censito al catasto del comune di Perugia al foglio n°..... particella n..... in località via..... n°.....
(eventuale denominazione del podere)
di proprietà di
le acque di falda captate saranno adibite ad uso/i (1)
la ricerca avverrà mediante perforazione di un pozzo della profondità di mt. e del diametro di mm..... e, conseguentemente a quanto stabilito agli artt. 5-6-8 e 9 del regolamento dell'attività di ricerca, captazione e sfruttamento delle acque sotterranee nel territorio comunale, il rilascio dell' autorizzazione all' emungimento.

In allegato viene fornita la seguente documentazione in triplice copia:

- 1) Carta tecnica Regionale/Ortofotocarta con l'indicazione dei limiti di proprietà e dei pozzi limitrofi
- 2) Planimetria catastale del terreno con il punto in cui effettuare la perforazione
- 3) Certificato catastale della proprietà
- 4) Relazione idrogeologica preliminare
- 5) Relazione tecnica e sezione del pozzo
- 6) Dichiarazione del richiedente dell'utilizzazione o meno di altri pozzi e/o sorgenti

Altro

Perugia.....

Il Richiedente

.....

(1) Civile (potabile-domestico), agricolo irriguo, agricolo irrigazione, zootecnico, industriale, antincendio, ricreativo, ecc.

RELAZIONE TECNICA DI FINE LAVORI

(allegato 2)

Titolare dell' autorizzazione

Autorizzazione rilasciata iln°

Perforazione iniziata ilterminata il.....

Direzione Lavori Geognostici

(indirizzo)..... (tel.).....

Ditta Perforatrice

(indirizzo).....(tel.....).

Le operazioni di ricerca sono state eseguite in accordo con la relazione tecnica di cui alla domanda ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione? (si) - (no) (ove necessario): poiché la perforazione ha superato la profondità di 30 mt si è ottemperato a quanto richiesto dalla L.464/84 ed al D.L. 13/92 art.4 comma 5°. Nel caso, in sede esecutiva, siano state apportate modi fiche aile caratteristiche dimensionali del pozzo, del filtro e dell'impianto, specificare quali e loro motivazioni, allegando disegno tecnico definitivo del pozzo, dell'avanpozzo e del pozzetto

POZZO: Prof. mt..... LivelloStatico..... tubi tipo,diametro int. mm

FIL TRO: Tipo..... diametrolarghezza mt..... tra le prof.....

A norma della L. 46/90 e Regolamento di attuazione (D.P.R. 447/91) si allega relazione tecnica sull'impianto di sollevamento POMPA:

Marca..... tipopotenza..... CY/HP/KW

Prevalenza mt..... portata di esercizio l/sprof. di installazione ml.

Livello dinamico da p.c. mt.....(in corrispondenza della portata massima)

Pozzetto di alloggiamento indimensioni..... XX

Contatore di prelievi tipoinstallato il..... (ove necessario)

La Direzione Lavori dichiara che c'è stata effettuata opportuna cementazione di tutte le faide attraversate e non captate, nonché dei primi metri di intercapedine del pozzo tra la tubatura e il terreno.

Perugia, li.....

La Direzione Lavori

.....

Il Responsabile della Ditta Perforatrice

.....

In allegato: stratigrafia dei terreni attraversati

SCHEDA TECNICA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI ESISTENTI

(Allegato 3)

Generalità del proprietario del pozzo.....(tel.....).
Data di realizzazione del pozzo
Ditta perforatrice
Posizione del pozzo a livello catastale - Foglio n.....particella n.....
POZZO: prof. mt..... livello statico (valore medio)
tubi tipo (materiali usati), diametro int. mm
FILTRO: tipo..... diametrolarghezza mt..... tra le profondità.....
POMPA: tipo..... potenza..... CV/HP/KW
Prevalenza mt..... portata di esercizio l/s..... prof. di installazione mt.....
Livellodinamico dal p.c. mt..... (in corrispondenza della portata massima)
Pozzetto di alloggiamento (opera di protezione esterna) in
Dimensioni..... XX
Contatore di prelievi tipo..... installato il.....

In allegato planimetria catastale con la posizione del pozzo.

Perugia, il.....

Firma del proprietario del pozzo

.....

SCHEDA TECNICA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI ESISTENTI
(Allegato 4)

Generalità del proprietario del pozzo
(tel.....) Data di realizzazione del pozzo.....
Ditta perforatrice
Posizione del pozzo a livello catastale - foglio n..... particella n
POZZO: prof. Mt..... livello statico.....tubi tipo (materiali
usati),diametro int. mm
FILTRO: tipodiametrolarghezza mt..... tra le prof.....
POMPA: tipo..... potenza..... CV/HP/K W
Prevalenza mt..... portata di esercizio l/s..... prof. di installazione ml.....
Livello dinamico dal p.c. mt..... (in corrispondenza della portata massima)
Pozzetto di alloggiamento (opera di protezione esterna) in
Dimensioni..... X..... X.....
Contatore di prelievi tipoinstallato il.....

In allegato:

- Relazione sugli aspetti stratigrafici ed idrogeologici
- Planimetria catastale e topografia con la posizione del pozzo.

Perugia, li.....

Il Tecnico

.....

Firma del proprietario del pozzo

.....